Deliberazione 17 settembre 2015 443/2015/R/GAS

<u>ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI ALLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2015</u>

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 17 settembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/2009/CE);
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione Europea del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'art. 2, commi 12, lett. h, e 37;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 dicembre 2014 per lo sviluppo dell'area di Taranto;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011 n. ARG/gas 45/11 e sue successive modificazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012 n. 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, n. 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, n. 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, n. 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2013, n. 382/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 382/2013/R/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, n. 676/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 676/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, n. 417/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 417/2015/R/gas);
- il codice di rete di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la comunicazione di Snam Rete Gas, prot. Autorità n. 26737, del 16 settembre 2015 (di seguito: comunicazione di Snam Rete Gas).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 e il decreto legislativo 164/00 attribuiscono all'Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera del gas, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, il dispacciamento, il trasporto e la distribuzione, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l'Autorità ha introdotto la disciplina del servizio di default trasporto (di seguito: SdD_T), erogato dall'impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento, finalizzata a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna della rete che restino privi dell'utente del trasporto e del bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- la medesima deliberazione ha attribuito, all'impresa maggiore di trasporto, la facoltà di organizzare e svolgere procedure concorsuali per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di UdB, per i punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il SdD_T; i venditori, eventualmente selezionati tramite tali procedure concorsuali, assumono la qualifica di "fornitore transitorio" (di seguito: FT_T) ed erogano la fornitura secondo la disciplina definita nella citata deliberazione;
- in particolare, il SdD_T viene erogato, per un limitato periodo di tempo, per i punti di riconsegna:
 - a) nella titolarità di clienti finali direttamente connessi con la rete di trasporto;
 - b) degli impianti connessi con la rete di trasporto, nei confronti di un utente della distribuzione (di seguito: UdD);
- sempre relativamente al SdD_T:
 - a) con la deliberazione 306/2012/R/gas, l'Autorità è intervenuta al fine di definire appositi meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli UdD e, con la deliberazione 363/2012/R/gas, è stata nel dettaglio definita la disciplina applicabile per gli FT_T;
 - b) con la deliberazione 361/2013/R/gas è stato previsto che le imprese regionali di trasporto siano tenute ad erogare il SdD_T in relazione ai punti di riconsegna

della propria rete rimasti privi del relativo utente per effetto della risoluzione del contratto di trasporto, secondo le condizioni previste dalla deliberazione 249/2012/R/gas, qualora applicabili e dando, altresì, la possibilità alle suddette imprese regionali di trasporto di richiedere, al responsabile del bilanciamento, l'inclusione anche dei punti di riconsegna connessi alla loro rete regionale nell'ambito per il quale gli FT_T, che verranno selezionati, svolgeranno il proprio servizio;

- c) con la stessa deliberazione 361/2013/R/gas sono state definite specifiche disposizioni in tema di attivazione del servizio di SdD_T o di fornitura transitoria, prevedendo in particolare che l'attivazione abbia decorrenza dalla data di risoluzione del contratto di trasporto con il precedente UdB;
- d) con la deliberazione 382/2013/R/gas sono state disciplinate le modalità di erogazione del servizio e la sua decorrenza nei casi di mancata costruzione della matrice di corrispondenza, prevedendo, in particolare, che la fornitura decorra, senza soluzione di continuità, dall'inizio del mese per il quale è stata rilevata l'assenza di relazioni di corrispondenza valide per il dato UdD e fino al termine del medesimo mese e stabilendo altresì, al fine di prevenire eventuali comportamenti opportunistici da parte degli UdD, che i servizi di ultima istanza su rete di distribuzione si attivino sempre e comunque a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di avvio del SdD_T.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 417/2015/R/gas, l'Autorità ha previsto ulteriori interventi relativi alla disciplina del SdD_T, a decorrere dall'1 ottobre 2015 in merito a:
 - a) le cause di attivazione del servizio, prevedendo una nuova causa di attivazione del servizio in esito alla risoluzione del contratto per inadempimento del cliente finale qualora le operazioni di discatura di un punto di riconsegna del medesimo cliente non vadano a buon fine e stabilendo che, in tali casi, il servizio venga attivato, senza soluzione di continuità dalla data di efficacia della risoluzione del contratto di trasporto a seguito del secondo tentativo di discatura non andato a buon fine, senza tuttavia precludere le ulteriori iniziative giudiziarie attualmente previste;
 - b) le condizioni di erogazione del servizio, modificando le tempistiche di fatturazione nei confronti degli UdD e garantendo altresì le modalità semplificate di esposizione delle informazioni in fattura;
 - c) le modalità di determinazione delle condizioni economiche, sia con riferimento al criterio di individuazione del prezzo di sbilanciamento giornaliero (pari al prezzo di sbilanciamento giornaliero di acquisto, a far data dall'entrata in vigore delle modifiche previste ai sensi del Regolamento 312/2014) sia fissando un nuovo valore del corrispettivo COMM a 0,468817 €/GJ; sono stati, altresì, adeguati i livelli dei corrispettivi INA_{FT,CF} e INA_{FT,UdD} applicabili da ciascun FT_T;
 - d) il meccanismo di copertura degli oneri morosità previsto per gli FT_T;

• con la medesima deliberazione 417/2015/R/gas è stata, altresì, reiterata la disciplina transitoria ed eccezionale applicabile alla società ILVA S.p.A. (di seguito: ILVA), disciplina introdotta dalla deliberazione 676/2014/R/gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 14, della deliberazione 249/2012/R/GAS prevede che la disciplina della procedura a evidenza pubblica per la selezione dei FT_T sia parte integrante del codice di rete di Snam Rete Gas, in qualità di impresa maggiore di trasporto e, quindi, responsabile del bilanciamento;
- la citata deliberazione 417/2015/R/gas ha previsto, tra l'altro, che Snam Rete Gas:
 - a) trasmetta, entro tempi adeguati allo svolgimento delle procedure concorsuali per la prossima selezione dei FT_T, una proposta di modifica del codice di rete funzionale a recepire le disposizioni della medesima deliberazione, in deroga alle disposizioni in materia di preventiva consultazione;
 - b) pubblichi sul proprio sito internet, entro un congruo termine precedente la presentazione delle istanze di partecipazione un set minimo di dati e informazioni circa i casi di attivazione e i volumi forniti dagli FT_T nei precedenti periodi di esercizio nonché il flusso informativo standard per l'attivazione del servizio al fine di agevolare tale procedura;
- con comunicazione di Snam Rete Gas, la medesima società ha trasmesso una proposta di aggiornamento del codice, volta a integrare la disciplina dell'attivazione e dell'erogazione del SdD_T nonchè delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei FT_T alle modifiche regolatorie di cui alle deliberazioni sopra riportate;
- nella comunicazione di Snam Rete Gas, la medesima società ha, altresì, evidenziato l'intenzione, relativamente all'anno termico 2015-2016, di erogare direttamente il SdD_T, e di non voler esercitare, pertanto, la facoltà di individuare, mediante procedura a evidenza pubblica, uno o più FT_T;
- con riferimento al servizio di bilanciamento in relazione ai prelievi di gas non imputabili che si verifichino sulle reti regionali di trasporto, il mancato svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli FT_T, pone le imprese regionali di trasporto nella condizione di dover necessariamente svolgere, in mancanza di ulteriori interventi, il SdD_T sulle proprie reti a partire dall'1 ottobre 2015.

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire l'erogazione del SdD_T con effetto dal primo giorno gas del mese di ottobre 2015, sia necessario e urgente:
 - a) approvare la proposta di aggiornamento del codice di rete presentata da Snam Rete Gas;
 - b) con riferimento al servizio di bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto, tenuto conto dell'imminente avvio dell'anno termico 2015-2016:

- garantire comunque, alle imprese regionali di trasporto, la possibilità che sia individuato con urgenza un soggetto alternativo, in mancanza degli FT_T, con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alle loro reti;
- chiedere, a Snam Rete Gas, la disponibilità a svolgere, in via eccezionale e transitoria, il SdD_T sulle reti regionali delle imprese regionali di trasporto che ne facciano richiesta per l'anno termico 2015-16;
- c) prevedere che, nei casi in cui Snam Rete Gas svolga il SdD_T sulle reti regionali delle imprese regionali di trasporto, si applichi la regolazione prevista per il servizio di fornitore transitorio, di cui alla Sezione 5, della deliberazione 249/2012/R/gas, ad eccezione:
 - delle condizioni economiche;
- del meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento;

per le cui fattispecie si applica la disciplina prevista per il SdD_T;

- d) dettagliare, in ragione dell'intenzione comunicata da Snam Rete Gas di erogare direttamente il SdD_T, le modalità di erogazione di tale servizio in relazione alla disciplina transitoria ed eccezionale applicabile a ILVA;
- l'urgenza dei sopra descritti interventi sia dovuta alla necessità di assicurare la piena ed effettiva operatività, con effetto all'1 ottobre 2015, del SdD_T, servizio essenziale per la sicurezza del sistema, rispetto a esigenze emerse solo in seguito alla recente comunicazione di Snam Rete Gas

DELIBERA

- 1. di approvare la proposta di aggiornamento del codice di rete presentata da Snam Rete Gas ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
- 2. di stabilire, con riferimento al servizio di bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto per l'anno termico 2015-16, che:
 - a. ciascuna impresa regionale di trasporto possa manifestare, entro il 23 settembre 2015, la necessità che venga individuato, con urgenza, con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alle propria rete di trasporto, un soggetto alternativo che garantisca il bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto qualora non sia identificabile l'UdB responsabile dei medesimi prelievi; a tal fine:
 - Snam Rete Gas provvede a comunicare, entro il 21 settembre 2015, a ciascuna impresa regionale di trasporto, l'intenzione, relativamente all'anno termico 2015-2016, di erogare direttamente il SdD_T e di non voler esercitare, pertanto, la facoltà di individuare, mediante procedura a evidenza pubblica, uno o più FT_T e le specifiche previsioni di cui al punto 2 del presente provvedimento;
 - o l'impresa regionale di trasporto trasmette relativa comunicazione all'Autorità e a Snam Rete Gas;

- b. Snam Rete Gas pubblichi, sul proprio sito internet, entro il 25 settembre 2015, dandone comunicazione all'Autorità, l'eventuale disponibilità a svolgere, in via eccezionale e transitoria per l'anno termico 2015-16, il servizio di responsabile del bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto qualora non sia identificabile l'UdB responsabile dei medesimi prelievi secondo le condizioni di cui alla successiva lettera c;
- c. al servizio, svolto da Snam Rete Gas in via eccezionale e transitoria ai sensi della lettera b, si applichi la regolazione prevista per il servizio di fornitore transitorio, di cui alla Sezione 5, della deliberazione 249/2012/R/gas ad eccezione:
 - o delle condizioni economiche applicabili ai clienti;
 - o del meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento; per le cui fattispecie si applica la disciplina prevista per il SdD_T , di cui alle Sezioni 2, 3 e 4 della deliberazione 249/2012/R/gas;
- 3. di stabilire che Snam Rete Gas applichi, in qualità di soggetto che eroga il SdD_T, la disciplina transitoria e derogatoria applicabile nei confronti di ILVA, di cui all'articolo 4, della deliberazione 417/2015/R/gas, precisando, al contempo, che, in coerenza con quanto previsto al comma 4.2, della citata deliberazione, il venditore che ha sottoscritto un contratto sul mercato libero con ILVA può presentare la richiesta di capacità di trasporto relativa a ciascun mese dell'anno termico 2015-2016 entro il termine del mese precedente;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam Rete Gas e a ILVA;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.

17 settembre 2015

IL PRESIDENTE Guido Bortoni